



REPUBBLICA ITALIANA

**ORIGINALE**  
21259/2016

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Opposizione  
a sanzione  
amministrativa  
per  
violazione  
del Codice  
della Strada  
ed a  
cartella di  
pagamento

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Presidente -
- Dott. LINA RUBINO - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Rel. Consigliere -
- Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -
- Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -

R.G.N. 9943/2015

Cron. 21259

Rep. 0.1.

Ud. 21/09/2016

ha pronunciato la seguente

PU

**SENTENZA**

sul ricorso 9943-2015 proposto da:

(omissis) SPA (omissis) , in  
 persona della dott.ssa (omissis) , nella sua  
 qualità di (omissis) ,  
 elettivamente domiciliata in (omissis) ,  
 presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che la  
 rappresenta e difende giusta procura speciale in calce  
 al ricorso;

2016  
1806

- ricorrente-

contro

(omissis) , ROMA CAPITALE ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 19623/2014 del TRIBUNALE di  
ROMA, depositata il 06/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 21/09/2016 dal Consigliere Dott.  
GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per  
l'accoglimento motivo 1 assorbito il 2°.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the initials 'CS' followed by a flourish.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con la sentenza qui impugnata, letta in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. il **6 ottobre 2014**, il Tribunale di Roma ha pronunciato sull'appello di (omissis) (omissis), nei confronti del Comune di Roma Capitale e di (omissis) S.p.A., avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma pubblicata l'8 ottobre 2013, con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta dal (omissis) contro una cartella di pagamento emessa per violazioni al codice della strada. L'opponente aveva dedotto la nullità della cartella per decadenza dei termini di riscossione di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la violazione dell'art. 6 dello Statuto del contribuente con riferimento alla notificazione e l'illegittima maggiorazione delle sanzioni applicate, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689 del 1981.

1.1.- Il Tribunale ha confermato la sentenza di primo grado quanto al rigetto dei primi motivi di opposizione, ma ha accolto il gravame dell'opponente quanto alla dedotta inapplicabilità dell'art. 27 cit. alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Ha quindi annullato le maggiorazioni, rideterminando l'importo dovuto in € 851,25; ha condannato la società (omissis) S.p.A. e il Comune di Roma Capitale, in solido, a rimborsare al (omissis) le spese del giudizio sia del primo che del secondo grado.

2.- La sentenza è impugnata da (omissis) S.p.A. con due motivi di ricorso.



Gli intimati, (omissis) e Comune di Roma Capitale, non si difendono.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 27 della legge n. 689 del 1981 ai sensi dell'art. 360, co. 1°, n. 3 cod. proc. civ., che (omissis) S.p.A. sostiene essere applicabile anche in caso di sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S.

La ricorrente evidenzia un contrasto creatosi presso questa Corte di Cassazione tra le sentenze n. 3701/07 (sulla quale è basata la sentenza impugnata) e n. 22100/07 (la cui motivazione è in senso contrario), in merito ai rapporti tra l'art. 203 C.d.S., comma 3, e l'art. 27 della legge n. 689 del 1981. Saggiunge che la prima di queste norme non contiene alcuna deroga alla seconda ed anzi ogni dubbio, in merito alla fondatezza della tesi sostenuta col ricorso, dovrebbe essere fugato dal lettera dell'art. 206 C.d.S., che richiama espressamente l'art. 27 cit., per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa.

2.- Il motivo è fondato.

In effetti con il precedente n. 3701/07 di questa Corte, sezione seconda, richiamato dal giudice a quo, si affermò che alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l'art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell'ordinanza - ingiunzione, prevede l'iscrizione a

ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%.

In senso contrario si pronunciò la sentenza di poco successiva nella cui motivazione si legge che <<ai sensi dell'art. 203 C.d.S., comma 3, il verbale costituiva titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale e per le spese di procedimento. Per L. n. 689 del 1981, art. 27, poi quella misura andava aumentata di un decimo per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non veniva trasmesso all'esattoria>> (Cass., sez. II, n. 22100/07).

Quest'ultimo orientamento è stato confermato dalla recente sentenza della stessa sezione seconda, dalla quale è stata tratta la seguente massima: <<In materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva.>>.

La sentenza ha dato conto del contrasto di cui sopra e l'ha definitivamente superato, reputando applicabile la maggiorazione dell'art. 27 della legge n. 689 del 1981, in

considerazione della natura di sanzione aggiuntiva ad essa riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza 14 luglio 1999 n. 308.

**2.1.-** Il Collegio ritiene che quest'ultimo indirizzo interpretativo vada confermato anche per le ragioni sostenute dalla ricorrente. La lettera dell'art. 206 C.d.S., comma primo (*<<se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689>>*), potrebbe indurre a ritenere che il rinvio all'art. 27 si riferisca esclusivamente alle modalità di riscossione mediante ruoli, non anche agli importi da iscrivere a ruolo, che resterebbero perciò disciplinati dall'art. 203, C.d.S., comma terzo. Vi ~~è~~ sono però dati interpretativi di sistema che inducono a ritenere che il rinvio sia fatto alla norma nella sua interezza: in primo luogo, la mancata limitazione del rinvio ad uno, o più, dei diversi comma di cui l'art. 27 si compone; in secondo luogo, il testo dell'art. 203 C.d.S., comma terzo (per il quale *<<qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa*



edittale e per le spese di procedimento >>), che mentre contiene una deroga espressa all'art. 17 della legge n. 689 del 1981, non altrettanto prevede rispetto all'art. 27, comma sesto; in terzo luogo, infine, la funzione che quest'ultima norma attribuisce alla sanzione aggiuntiva, vale a dire quella di assorbimento degli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti: questa funzione è coerente con l'intero sistema di irrogazione e di riscossione delle sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada (poiché gli interessi sono esclusi dalla previsione dell'art. 203 c.d.S. e non vi è alcuna norma apposita che ne regoli la riscossione in difformità da quanto previsto dall'art. 27).

In conclusione, il principio di diritto di cui alla massima sopra riportata va qui riaffermato nei seguenti termini:

**<< In materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva>>.**

Il primo motivo di ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata va cassata nei limiti dell'accoglimento del motivo di opposizione in esame.

Resta assorbito il secondo motivo (erroneamente rubricato col n. 3), riguardante la condanna di (omissis) S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio, in solido con il Comune di Roma Capitale.

**3.-** Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte decide nel merito ai sensi dell'art. 384, comma secondo, ult. inc. cod. proc. civ.

Alla stregua del principio di diritto di cui sopra, va reputata corretta l'applicazione delle maggiorazioni per le quali è stata fatta l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e quindi va respinta la corrispondente censura dell'opponente. Considerato che sul rigetto degli altri motivi dell'opposizione alla cartella di pagamento si è formato il giudicato per la mancata impugnazione della sentenza d'appello, a conferma della sentenza di primo grado, va integralmente rigettata l'opposizione proposta da (omissis) avverso la cartella di pagamento n. (omissis) notificata da (omissis)

(omissis) s.p.a. nell'interesse del Comune di Roma Capitale.

**4.-** Il contrasto esistente in merito all'applicabilità dell'art. 27 della legge n. 689 del 1981 ed il chiarimento soltanto di recente offerto dalla sentenza di questa Corte n. 1884/16 su citata costituiscono giusti motivi per compensare interamente fra tutte le parti le spese dell'intero giudizio.


**Per questi motivi**

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata nei limiti specificati in motivazione e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta da (omissis) avverso la cartella di pagamento n. n. (omissis) notificata da (omissis) S.p.A. nell'interesse del Comune di Roma Capitale.


Compensa fra tutte le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, in data 21 settembre 2016.

Il estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 20 OTT 2016  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

